

<p><b>Comune di Medicina</b> Via Libertà 103 – 40059 Medicina</p>	
	<p>Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest</p>

## IUC 2016

*Indicazioni Aggiornate al 9 maggio 2016*

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata con DL n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 2 Maggio 2014 è stata istituita la IUC. Il tributo IUC, disciplinato dai singoli Comuni per mezzo di specifici Regolamenti, si poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l'erogazione dei servizi comunali. Pertanto più che un'imposta vera e propria la IUC appare come un contenitore di tre imposte: l'Imu, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale dal 2012; la Tari, cioè la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares, e la Tasi, già istituita dal 2014, che ha natura tuttavia di imposta ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

***Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e, poiché nel Comune di Medicina la TASI è stata applicata solo a queste situazioni imponibili, la novità normativa determina la non applicazione della TASI nell'anno 2016.***

INDICE:

CAPITOLO 1°- IMU – pag. 2

CAPITOLO 2°- TARI – pag. 8

## IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata applicata "in via sperimentale", entra a regime con la legge 147/2013. L'articolato normativo recepisce, in parte, le numerose modifiche normative intervenute.

E' reperibile sul sito del Nuovo Circondario Imolese, nella sezione dedicata ai tributi, il Regolamento IMU in vigore:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/medicina/imu>

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.**

**Con riferimento all'abitazione principale e sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte a catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.**

**Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali** in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

### NOVITA' 2016:

- i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola sono esenti.
  
- immobili concessi in comodato gratuito: viene introdotta una sola forma di comodato per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, con riduzione del 50% della base imponibile, qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:
  - ***l'abitazione concessa in comodato non deve essere accatasta in categoria A1, A8 e A9;***
  - ***l'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale;***
  - ***il contratto di comodato deve essere registrato in forma verbale o scritta;***
  - ***il comodante deve solamente possedere, oltre all'abitazione concessa in comodato, un'altra abitazione nello stesso Comune del comodatario utilizzata come abitazione principale e non accatastata in categoria A1, A8 e A9;***
  
- Per ulteriori dettagli consultare la sezione <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/informazioni/notizie-general/comodato-gratuito-novita-2016>
  
- immobili locati a canone concordato (Legge 431/1998): l'imposta viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2014 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.M.U.
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono anche nel 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.**

### **ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER LA PARTECIPANZA AGRARIA**

Con il Decreto n. 4 del 24/01/2015, convertito in Legge 24/03/2015 n. 34, è stata prevista l'esenzione IMU per i terreni della Partecipanza Agraria (terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile).

### **SCADENZA DI PAGAMENTO:**

ACCONTO: 16 GIUGNO 2016.

Deve essere effettuato utilizzando per il 2016 le stesse aliquote del 2015, in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

SALDO: 16 DICEMBRE 2016.

### **ALIQUOTE 2016:**

Le aliquote 2016 sono rimaste invariate dall'anno 2014 e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

<b>Aliquota Ordinaria</b>	<b>9,6 per mille</b>
<b>Abitazione Principale - SOLO cat. A1 - A8 - A9 Con detrazione € 200,00</b>	<b>5 per mille</b>
<b>Immobili abitativi con requisito di ruralità</b>	<b>9,6 per mille</b>
<b>Abitazioni date in uso gratuito a genitori/figli</b>	<b>9,6 per mille</b>
<b>Fabbricati di categoria D (escluso D10)</b>	<b>9,6 per mille – di cui 7,6 allo Stato e 2 per mille al Comune</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>8,6 per mille</b>
<b>Unità immobiliari locate a canone concordato</b>	<b>7,6 per mille</b>
<b>Abitazioni a disposizione e/o non locate</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Abitazioni locate a canone libero</b>	<b>9,6 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>9,6 per mille</b>
<b>Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), NON PENSIONATI nel rispettivo Paese di residenza.</b>	<b>9,6 per mille</b>

<b>SONO ESCLUSI DALL'IMU:</b>
Fabbricati rurali strumentali (D10)
Terreni posseduti e condotti da CD e IAP con iscrizione alla Previdenza agricola
Abitazione principale – eccetto quelle di categoria A1, A8 e A9
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. una sola per categoria
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate. Le unità imm.ri devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 anno accatastamento
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Occorre a tal fine ricordare la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 9,6 per mille - di **APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE** per dichiarare le abitazioni concesse in locazione a canone concordato.

**Occorre altresì presentare comunicazione resa ai fini della riduzione del 50% della base imponibile IMU per cessione di abitazione in comodato gratuito a familiari di 1° grado.**

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile** (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) **per immobili con vincolo di interesse storico-artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni cui accedere alla riduzione sono definite nel vigente Regolamento IMU.**

### **Versamenti:**

**Le scadenze dei versamenti IMU sono il 16 giugno e il 16 dicembre 2016.**

**Può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.**

### **CODICE COMUNE MEDICINA – F083**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:*

**"3912"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";*

**"3914"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";*

**"3916"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";*

**"3918"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";*

**"3923"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

**"3924"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";*

**"3925"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";*

**"3930"** - denominato: *"IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";*

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".*

*In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:*

*nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Medicina F083), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet*

*www.agenziaentrate.gov.it. ;*

*nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;*

*nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;*

*nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;*

*nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);*

*nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento*

*Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.*

**Arrotondamenti:** il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Medicina" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA codice IBAN IT49U0627013199T20990000633 - sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN IT61V0100003245240300066504.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Medicina, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE IMU:** se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2017**.

#### **Principi generali**

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

#### **La dichiarazione è dovuta:**

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

**Enti non commerciali con uso promiscuo (commerciale e non): si rimanda a successivo apposito modello ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato.**

#### **Obbligo dichiarazione**

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 3. Terreni agricoli coltivati – nonché non coltivati – posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti;**
- 4. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 5. Concessionario aree demaniali;**
- 6. Variazione di valore aree edificabili;**
- 7. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 8. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
- 9. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;**
- 10. Immobile assegnato a socio coop edilizia e proprietà indivisa;**
- 11. Immobile concesso in locazione da ACER;**

12. Immobili esenti ai sensi lettera c), g) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;
13. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
14. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
15. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
16. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
17. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
18. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
19. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;
20. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
21. Soggetti AIRE che intendano avvalersi dell'esenzione IMU;
22. Ex coniuge assegnatario della casa coniugale;

Con riferimento alla situazione di immobili :

- 1) **Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) **Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

**Nelle situazioni 1) e 2) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.**

**N.B. Sono altresì obbligati a presentare apposita dichiarazione PENA DECADENZA – art. 2 comma 5 bis legge 28.10.2013, n. 124**, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della stessa, con la quale si attesti il possesso dei requisiti e vengano indicati gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio dell'esenzione imu:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate.
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza

**L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini non è ravvedibile in quanto prevista a pena decadenza.**

**Attenzione:** fino al 30 giugno 2016 è possibile presentare la dichiarazione IMU, se dovuta, per l'anno 2015, senza sanzioni. Dall'1 luglio al 30 settembre 2016 la presentazione è subordinata al pagamento della sanzione per ravvedimento pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 cioè € 5,00. Dopo il 30 settembre 2016 non sarà più possibile sanare mediante ravvedimento le omesse dichiarazioni IMU anno 2015.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito:  
<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=medicina>

## TARI - CAPITOLO 2°

La TARI è il tributo finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituita con la legge di stabilità 2014 va a sostituire la Tares applicata nel solo anno 2013.

Il Comune di Medicina ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 47 del 22 maggio 2014, modificato con delibera CC n. 33 del 25/03/2015, rinvenibile sul sito istituzionale.

Anche per l'anno **2016** la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e della relative tariffe è affidato al gestore **HERA S.P.A.**, che ne è altresì il Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sottoriportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento Comunale e nella delibera di approvazione delle tariffe 2016.

La documentazione è reperibile sul sito del Nuovo circondario Imolese al seguente indirizzo: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/medicina/tari>

<b>Quali sono gli immobili soggetti a TARI</b>	LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.
<b>Chi è soggetto a TARI:</b>	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE . LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.  In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
<b>Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI</b>	LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le

	<p>superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).</p>
<p><b>Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune</b></p>	<p>La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una <b>quota fissa</b> e da una <b>quota variabile</b>.</p> <p><b>Domestiche:</b>  <b>Q.fissa:</b> per mq. di superficie parametrate al numero degli occupanti.  <b>Q. variabile:</b> in relazione al numero degli occupanti  <b>NON Domestiche:</b>  <b>Q.fissa e Q.variabile:</b> per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta  Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
<p><b>Esistono agevolazioni ed esenzioni?</b></p>	<p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Inoltre, riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p>

**RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI:**

PER L'ANNO 2016 SONO PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO:  
30 GIUGNO, 30 SETTEMBRE E 30 NOVEMBRE.

A differenza di IMU e TASI, per la TARI il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia. Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera S.p.A. in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio per l'anno 2016.

**A decorrere dal 2015, a sensi del nuovo regolamento Tari, questo Comune concede la dilazione di pagamento per carichi tributari Tari relativi all'annualità in corso, nei seguenti casi:**

*- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.*

*- i criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende, sono i seguenti:*

*- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;*

*- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.*

*- la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.*

*- la rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d'importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.*

*- In caso di mancato pagamento di una rata:*

*a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*

*b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;*

*c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.*

## **COME SI VERSA LA TARI:**

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente postale, in alternativa, anche il modello F24.

### **CODICE COMUNE MEDICINA – F083**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:*

*I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:*

*“3944” – Tari (e Tares)”*

*“3945” – Tari (e Tares), interessi*

*“3946” – Tari (e Tares), sanzioni*

*I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:*

*“365E” – Tari (e Tares)”*

*“366E” – Tari (e Tares), interessi*

*“367E” – Tari (e Tares), sanzioni*

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Medicina**, il codice è **F083**;
- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “**acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

#### VERSAMENTO DALL’ESTERO:

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Medicina" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA codice IBAN IT49U0627013199T20990000633 - sul quale accreditare l’importo dovuto;

La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI”, Comune di Medicina, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in Tre rate.

#### **LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:**

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede nel calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell’interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all’art. 19 del Regolamento comunale TARI.

## **CONTROLLI E SANZIONI:**

LA TARI, in quanto tributo è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

## **INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO GLI SPORTELLI UTENTI DI HERA**